



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Venerdì 07/02/2025 ore 14.00 – 18.00

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI - BRESCIA

SITUAZIONI DI CRISI FINANZIARIA NELLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI

BRESCIA Via Piamarta n. 6

Istituto Artigianelli

AURELIO BIZIOLI
dottore commercialista



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D. LGS. 267/2000

TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali

Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

Art. 243. Controlli per gli enti locali strutt. deficitari, enti locali dissestati ed altri enti,

**Artt. 243-bis 243-ter 243-quater
Procedura di riequilibrio**

**Artt. 243-quinquies 243-sexies
Infiltraz. mafiose/Pagamenti**

TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

Capo II - Enti locali dissestati: disposizioni generali

Art. 244 - Art. 251

Capo III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione - Art. 252 – Art. 258

Capo IV - Bilancio stabilmente riequilibrato

Art. 259 – Art. 263


Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento -Art. 264 – Art. 267

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

**I DISSESTI DICHIARATI
DAL 1989 AL 2023 SONO STATI 761;
29 NEL SOLO ANNO 2023.**

**LE PROCEDURE DI RIEQU. FINANZIARIO
PLURIENNALE ATTIVATE NEL PERIODO
DAL 2012 AL 2023 SONO STATE 556
44 NEL SOLO ANNO 2023.**

Confronto dissesti/riequilibri (Fonte: FNC-IFEL)



FATTORI DI SQUILIBRIO

**FATTORI TALI DA METTERE A RISCHIO LA
CERTEZZA DI RIUSCIRE AD ASSolvere LE
FUNZIONI FONDAMENTALI,
GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI O FAR
FRONTE AD OBBLIGAZIONI PASSIVE LIQUIDE ED
ESIGIBILI CON I MEZZI “ORDINARI” PREVISTI
DALL’ORDINAMENTO.**

FATTORI DI SQUILIBRIO

FATTORI STRUTTURALI:

BASSA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

AUMENTO DELLE SPESE CORRENTI

INSUSSISTENZA DI RESIDUI ATTIVI

FATTORI DI SQUILIBRIO

FATTORI CONGIUNTURALI:

DEBITI FUORI BILANCIO

PASSIVITÀ POTENZIALI

FATTORI DI SQUILIBRIO

FATTORI O SINTOMI:

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**RICORSO STABILE ANTICIPAZIONE
DI TESORERIA**

NUMERO DISSESTI PER AREA GEOGRAFICA

(FONTE FNC-IFEL)

AREA	DISSESTI	%
NORD	46	6%
CENTRO	82	11%
SUD	515	68%
ISOLE	118	16%
TOTALE	761	

NUMERO RIEQUILIBRI PER AREA GEOGRAFICA

(FONTE FNC-IFEL)

AREA	RIEQUILIBRI	%
NORD	76	14%
CENTRO	72	13%
SUD	288	52%
ISOLE	120	22%
TOTALE	556	

ELENCO RIEQU. APERTI PER N. ABITANTI E PER AREA

(Fonte FNC-IFEL)

Abitanti	Nord	Centro	Sud	Isole	TOTALE	%
< 5 MILA	30	22	70	13	135	53%
5/15 MILA	7	15	32	21	75	29%
15/30 MILA	0	5	9	4	18	7%
30/100 MILA	3	2	16	4	25	10%
> 100 MILA	0	0	4	0	4	2%
TOTALE	40	44	131	42	257	100%

INCIDENZA FCDE/ENTRATE ANNO 2022.

(Fonte FNC-IFEL)

Area	FCDE stanziamenti	Entrate proprie correnti	Rapp.FCDE Entrate
Nord	1.717.798.891	23.630.376.463	7%
Centro	1.478.940.606	11.704.994.436	13%
Sud	1.846.801.089	9.409.625.358	20%
Isole	1.082.435.335	4.494.106.895	24%
TOTALE	6.125.975.921	49.239.103.152	12%

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 1

I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.

Obbligo di verifica e di adozione dei provvedimenti relativi a:

- a - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;**
- b - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;**
- c - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.**

Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Comma 3

Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione..

Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

a - sentenze esecutive;

b - copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni...;

c - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e - acquisizione di beni e servizi nei limiti utilità ed arricchimento per l'ente...

Piano di rateizzazione per tre anni finanziari

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 1

**La predetta procedura non può essere iniziata
qualora sia decorso il termine
assegnato dal Prefetto,
con lettera notificata ai singoli consiglieri,
per la deliberazione del dissesto,
di cui all'articolo 6 comma 2 del
Decreto Legislativo n. 149/2011.**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 2

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 3

**Il ricorso alla procedura sospende
temporaneamente
la possibilità per la Corte dei conti
di assegnare, ai sensi dell'articolo 6
comma 2 del D. Lgs. n. 149/2011,
il termine per l'adozione delle misure
correttive di cui al comma 6 lettera a
del presente articolo.**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 4

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 5

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra i quattro e venti anni, compreso quello in corso. Obbligatorio il parere dell'organo di revisione.

LA GESTIONE DELLA PROCEDURA

LA DIFFERENZA SOSTANZIALE DEL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE RISPETTO AL DISSESTO RISIEDA NEL FATTO CHE, IN UNA SITUAZIONE DI CRITICITA' ANALOGA, L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO SONO AFFIDATE DIRETTAMENTE AGLI ORGANI DELL'ENTE.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 5

**Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma
risulti già presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale,
e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti
l'amministrazione in carica
ha facoltà di rimodulare
il piano di riequilibrio (60 giorni).**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 5 bis

La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 5 bis

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I della spesa dell'anno precedente	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 6

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale (Art. 1 comma 168 Legge 266/2005) in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria accertati dalla Sezione Regionale della Corte dei conti;**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 6

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; a quello del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 6

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 6

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 7

**Ai fini della predisposizione del piano,
l'ente è tenuto ad effettuare una
ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
l'ente può provvedere anche mediante
un piano di rateizzazione, della durata massima
pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Commi 7-bis 7-ter 7-quater 7-quinques

**Aspetti specifici dell'ente con
le agenzie fiscali e
gli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità;

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

**f) è tenuto ad effettuare una rigorosa
revisione della spesa con indicazione
di precisi obiettivi di riduzione della stessa,
nonché una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti
i servizi erogati dall'ente e della situazione
di tutti gli organismi e delle società partecipati
e dei relativi costi e oneri
comunque a carico del bilancio dell'ente;**

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che:

i - si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a),

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 8

ii - che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente,

iii - che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Art. 243-bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – Comma 9

**Prevede cinque misure di riequilibrio
della parte corrente del bilancio
da adottare entro il termine dell'esercizio
finanziario in caso di accesso
al Fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter.**

Art. 243-ter- Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

Stabilisce i criteri e, con un rinvio a Decreto Ministeriale, la misura di una anticipazione di cassa denominata Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ed i criteri per la restituzione al termine del periodo.

Art. 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione – Comma 1

Entro dieci giorni dalla data di approvazione del piano di riequilibrio lo stesso è trasmesso alla Corte dei Conti, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali (Ministero degli interni) la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria ed invia una relazione alla Corte dei conti.

Art. 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione – Comma 3

La Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relazione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso.

LA GESTIONE DELLA PROCEDURA

**NONOSTANTE LA CENTRALITÀ
DELL'ENTE NELLA GESTIONE DELLA
PROCEDURA E' EVIDENTE CHE LA
CORTE DEI CONTI RICOPRE UN RUOLO
TUTT'ALTRO CHE MARGINALE**

Art. 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione – Comma 6

L'organo di revisione dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla Corte dei Conti, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

Art. 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione – Comma 7

**La mancata presentazione del piano
il diniego dell'approvazione del piano,
l'accertamento di grave e reiterato mancato
rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano,
ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del
periodo di durata del piano stesso,
comportano l'assegnazione al Consiglio dell'ente,
da parte del Prefetto,
del termine non superiore a 20 giorni per la
deliberazione del dissesto.**

Art. 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione – Comma 7-bis

Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Venerdì 07/02/2025 ore 14.00 – 18.00

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI - BRESCIA

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
E PER LA PAZIENZA**

AURELIO BIZIOLI
dottore commercialista

